

COMUNE DI BAONE

PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
COMUNALE***

***PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI***

(I. C. I.)

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- ° è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 30/11/1998;
- ° è stato modificato ed integrato dal Consiglio Comunale con atto n.4 del 18/02/2008, ESECUTIVO;
- ° da ultimo, entra in vigore il 1° Gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della legge n. 296/2006, a conferma di quanto già disposto dall'art. 53, c. 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 della legge n. 448/2001.

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modifiche.

Il presente regolamento è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti.

Art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive integrazioni e modifiche.

ART. 3 TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente da imprenditori agricoli proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile Irpef, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. N. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

ART. 4 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quanto la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E/9;

- d) i fabbricati con destinazione ad uso culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che inutilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, od accatastato.

Relativamente ai fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati in catasto, in deroga al primo capoverso del presente articolo e ai sensi del comma 36 dell'art. 2 del D.L. 262/06, convertito nella Legge 24/11/2006 n. 286, le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero in assenza di tale indicazione spettante all'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta ai titolari dei diritti reali di presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dell'Agenzia del Territorio.

ART. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 34 per la categoria C/1;
- 50 per il Gruppo D e la categoria A/10
- 100 per i Gruppi A – C, escluso il gruppo catastale C/1
- 140 per il Gruppo B (rivalutato del 40% ai sensi dell'art. 2, comma 45, del D.L. 03.10.2006, n. 262, convertito nella Legge 24/11/2006 n. 286. Detta risoluzione decorre dalla data di entrata in vigore del citato D.L. e cioè dal 03/10/2006).

I precitati moltiplicatori devono essere tutti rivalutati del 5%, così come disposto dall'art. 3, comma 48, della Legge 23.12.1996, n. 662, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 504/1992; in mancanza di rendita proposta il

valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

ART. 7 IMMOBILI DI INTERESSE STORICO

Per gli immobili di interesse storico o artistico (Legge 1089/1939) ai sensi del Titolo I della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, il valore è determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, del D.L. 23.01.1993, n. 16 convertito dalla Legge 24.03.1993 n. 75.

Si deve pertanto assumere la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo – aumentata del 5% - di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato.

Per i fabbricati censiti nella categoria A, la tariffa d'estimo, più bassa fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile, si moltiplica per il numero dei vani catastali.

Nel caso di fabbricati censiti nelle categorie C o D si trasformano i metri quadrati totali in vani, considerando un vano medio di mq. 18 (Circ. Min. Fin. N. 7/1106 del 1993).

Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D.

ART. 8 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possano costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.).

Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nelle sottoriportate fattispecie:

- a) fabbricato non occupato da demolire;
- b) fabbricato non occupato recuperabile solo mediante ricostruzione;
- c) fabbricato non occupato di cui i vincoli urbanistici, e quelli posti dalle competenti Soprintendenze, impediscono la demolizione o ricostruzione e impongono interventi edilizi di ripristino sostanziale dell'edificio preesistente.

In ogni caso la fatiscenza deve non essere eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione all'Ufficio tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista nel presente regolamento.

ART. 9 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti o adottati per l'anno di imposizione dal Comune.

Un'area edificabile, assoggettata a vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione del bene, non è esente dall'imposta comunale sugli immobili.

ART. 10 DEFINIZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

La base imponibile per le aree fabbricabili, è costituita da quella venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (Iva esclusa), avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma uno, lettere c), d) ed e) della Legge 05.08.1978 n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dal comma uno dell'art. 9 ovvero indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato od accatastato.

Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta comunale, entro il termine di approvazione del Bilancio, determina i valori minimi venali delle aree fabbricabili per zone omogenee, su istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, provvedendo periodicamente entro lo stesso termine alla loro modifica in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza dell'imposta nella seconda ipotesi.

ART. 11 DECORRENZA

Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D. Lgs. 504/1992.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'area è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, anche solo adottato, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

ART. 12 INDENNITA' DI ESPROPRIO

In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di esproprio, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione.

Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivante dal calcolo sulla base dell'imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato.

ART. 13 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

I terreni agricoli esenti dall'I.C.I. sono sempre quelli elencati nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

ART. 14 SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritti reale di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, in superficie o enfiteusi, soggetto passivo è rispettivamente il locatario, il superficiario o l'enfiteuta. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma tre, del D.Lgs. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

ART. 15 SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione.

L'imposta non si applica agli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quanto la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 16 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dalla Amministrazione comunale con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui al comma uno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono rese pubbliche per estratto sul sito web www.Ifel.it .

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

ART. 17 DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'immobile l'aliquota vigente nel Comune.

ART. 18

UNITA' ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale e i suoi familiari, salvo prova contraria, ha/hanno la residenza anagrafica.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, anche se distintamente iscritta in Catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 2, seconda parte, si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, il deposito, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D. Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo.

La detrazione che spetta per l'abitazione principale se non trova interamente capienza in sede di tassazione dell'abitazione citata, si estende sino al totale del suo ammontare ad una pertinenza della stessa.

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le disposizioni di cui al presente articolo, sinora formulate, si applicano anche:

- a) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (nel Veneto Ater - art. 8 comma 4 D. Lgs. 504/92)
- b) alle abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione della aliquota (non anche della detrazione):

- a) l'abitazione concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- b) l'unità immobiliare concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 431/1998;
- c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (D.L. 16/93 – Legge 75/1993).

Per beneficiare della agevolazione il contribuente, pena decadenza, dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per l'eventuale diritto alla riduzione/agevolazione dell'imposta, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione.

Tale comunicazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che il contribuente stesso sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l'applicazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge n. 244/2007, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'art. 5. del D. Lgs. 504/1992.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione di cui al comma precedente si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

ART. 19 VERSAMENTI

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

A tal fine il soggetto che effettua i versamenti deve darne apposita comunicazione all'Ente mediante apposito modulo disponibile presso l'Ufficio tributi.

I soggetti indicati nei commi precedenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (fatte salve le diverse disposizioni di Legge). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il concessionario del servizio di riscossione, potrà prevedere la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, sia il pagamento tramite sistema bancario. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo del Modello F24.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro comune.

Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'Ente o il concessionario che le ha percepite.

Il Comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quanto erroneamente versate al Comune di Baone, in quanto non competente.

Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, la Giunta comunale, acquisito obbligatoriamente il parere dei Servizi Assistenziali del Comune, può prorogare il pagamento dell'annualità in ulteriori quattro rate.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 12,00.=

ART. 20 IMPORTI MINIMI DI PAGAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della Legge 27/12/2002, n. 289 e 1, comma 168, della Legge 27/12/2006, n. 296, ed in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio tributi dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione coattiva dell'imposta, la stessa non viene effettuata

qualora l'ammontare del tributo, compresi sanzioni e interessi, non superi € 12,00.

ART. 21 DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui all'art. 10, comma 4, del Decreto Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Ai sensi del comma 174, dell'art. 1, della Legge 27/12/2006 n. 296, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previsti dall'art. 3-bis del Decreto LGS. 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, su apposito modulo (approvato con decreto del Ministro delle Finanze), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati per i quali non sono applicabili le procedure telematiche precitate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. (art. 10 c. 4 dlgs 504/92).

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Ai sensi dell'art. 15, comma due, della Legge 18.10.2001, n. 383, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede/i e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

ART. 22 ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento in rettifica per i casi riferiti alla esistenza del solo obbligo del versamento anche scaturente da dichiarazioni incomplete o infedeli.

Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento d'ufficio per i casi riferiti alla esistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

In particolare la deliberazione di Giunta comunale che annualmente determina i valori minimi venali delle aree fabbricabili per zone omogenee, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, e la deliberazione di Consiglio comunale che annualmente determina le aliquote vevoli per l'anno di imposta, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, vengono, sia ai fini della esecutività che della pubblicizzazione, pubblicate all'Albo Pretorio e inserite, per estratto, sul sito web www.ifel.it, oltre che opportunamente divulgate con avvisi alla cittadinanza.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni dalla data della notifica entro cui effettuare il relativo pagamento.

Con delibera di Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 23 L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, formula al contribuente invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di accertamento perde efficacia.

L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro trenta giorni dalla redazione dell'atto.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo non inferiore a 100,00 Euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al precedente comma.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 26, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

La definizione si perfeziona con il versamento, anche rateale, o infine con l'avvenuto pagamento coattivo.

ART. 24 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/01/1988, n. 43, e successive modificazioni.

Per la riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo (cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

ART. 25 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il disposto di cui al comma 171, art. 1, della Legge 296/06 fa sì che solo i rapporti di imposta pendenti all'1.01.2007 godranno del termine quinquennale.

ART. 26

INTERESSI MORATORI

Sugli importi non versati e sui rimborsi, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27/12/2006, n. 296, gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 27 SANZIONI

Per l'omessa e per la tardiva presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.

Se la dichiarazione è infedele, con incidenza sull'ammontare dell'imposta dovuta, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto.

Le sanzioni indicate al comma uno e due sono ridotte di un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta non si applica la sanzione amministrativa. La stessa sanzione non si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Per l'omesso, l'insufficiente o il ritardato versamento la sanzione è del 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo.

Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (principio di personalità). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono più agli eredi, indipendentemente dal fatto che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo.

Sulla somma irrogata a titolo di sanzione amministrativa tributaria non vanno applicati gli interessi.

Ai sensi dell'art. 7 de D.L. 269/2003, convertito dalla Legge 24/11/2003 n. 326, se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

In caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, si applica un'unica sanzione e precisamente quella prevista per la violazione più grave, congruamente maggiorata.

ART. 28 COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune solo per la stessa tipologia di entrate tributarie.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al Responsabile del Tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tal fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'Ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

ART. 29 RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di

accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa (ordinaria) del 30% è ridotta:

- ad un ottavo del minimo (3,75%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua omissione;
- ad un quinto del minimo (6%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo (3,75%) di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Per quanto non riportato nel presente articolo si richiama l'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 472.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Il contribuente può utilizzare il modello F24 per effettuare i pagamenti anche in caso di ravvedimento indicando l'anno di riferimento ed utilizzando lo specifico codice tributo secondo la tipologia di imposta che si versa (3901 ICI abitazione principale, 3903 ICI aree fabbricabili, 3904 ICI altri fabbricati, 3906 per gli interessi, 3907 per la sanzione).

L'intero importo da versare va arrotondato così come riportato al comma quattro dell'art. 19 del presente Regolamento.

Al Comune va presentato apposito modulo di Ravvedimento operoso, disponibile presso l'Ufficio Tributi, nonché la ricevuta di avvenuto pagamento.

ART. 30 AUTOTUTELA

Nell'interesse dell'Amministrazione il Funzionario responsabile del tributo può annullare, rettificare o revocare, totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi o infondati, ovvero qualora sussista interesse pubblico alla loro eliminazione.

L'autotutela è esercitata spontaneamente. Ma può essere proposta su iniziativa del soggetto obbligato; la proposta del contribuente non obbliga a provvedere.

Il Funzionario è tenuto ad annullare i provvedimenti, anche se divenuti definitivi, quando risultano palesemente illegittimi ed in particolare nei casi seguenti:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo delle somme dovute;
- errore evidente sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- pagamenti regolarmente eseguiti;
- sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni.

Il potere di autotutela non è esercitabile per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabile, favorevole all'Amministrazione.

In caso di pendenza in giudizio gli effetti degli atti possono essere sospesi fino alla pubblicazione della sentenza. La sospensione del pagamento può essere disposta anche nei casi in cui l'avviso emesso necessita di un ulteriore approfondimento.

La sospensione cessa con la notificazione di un atto integrativo di modifica o di conferma o di annullamento di quello sospeso; gli atti integrativi non sono impugnabili autonomamente.

La sospensione degli effetti dell'atto in ogni caso non può protrarsi oltre i termini per l'iscrizione a ruolo coattivo.

ART. 31 INTERPELLO

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 60 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle

disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma uno, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma uno.

ART. 32 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE ADDETTO E POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23/12/1996 n. 662 ed alle lett. p) del comma uno dell'art. 59 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le modalità seguenti:

La Giunta Comunale determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio due misure percentuali:

- l'una, non superiore all'1%, a valere sul gettito dell'ICI riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente;
- l'altra, non superiore al 10%, da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'ICI nell'esercizio trascorso provenienti dall'azione di perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti ed esiti positivi di vertenze fiscali.

Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato, con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'Ufficio tributario su proposta del suo Responsabile.

ART. 33
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

ART. 34
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni e alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 35
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunali;
- gli usi e consuetudini locali.

ART. 36
NORME ABROGATE E RINVIO DINAMICO

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.